

La revisione dei conti da funzione ad attività

Con l'adeguamento alla normativa comunitaria, aumenta il rigore con cui la legge disciplina la revisione legale dei conti. Una riforma che, come racconta Andrea Toffoloni, è frutto di anni di evoluzioni e dibattiti

di Paolo Lucchi



G. Andrea Toffoloni all'interno del suo studio di Milano. Dottore commercialista e consulente, fa parte dell'associazione professionale "Geie Eurodefi"
gtoffoloni@studiotoffoloni.com

Erano gli anni settanta, e la magistratura iniziò a intervenire «talvolta pesantemente», per censurare il comportamento di sindaci e revisori, non soltanto in sede civile, ma anche in sede penale con arresti. G. Andrea Toffoloni ha vissuto in prima persona l'evoluzione che ha toccato l'attività del controllo dei conti, al centro, oggi, di importanti rivoluzioni professionali. L'ex presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine, già segretario del Consiglio Nazionale del Sindacato Dottori Commercialisti, ha scelto, dopo 40 anni di carriera, di concentrarsi sull'attività di "revisione legale dei conti", così come ribattezzata dalla nuove recenti norme per enti e società. E ricorda i suoi inizi in cui si rese parte attiva nel dibattito che avrebbe caratterizzato la crescita della categoria. «Ci tenevo a indurre, da un lato, i nostri colleghi a una maggiore responsabilità nello svolgimento dei controlli e, dall'altro, il legislatore ad adottare provvedimenti che consentissero di chiarire e separare adeguatamente le responsabilità di sindaci e revisori da quelle degli amministratori operativi. Che la Magistratura, spesso, non distingueva».

Se ne discusse molto all'epoca.

«Ricordo un mio articolo apparso sulla rivista dei giovani dottori commercialisti dal titolo "Sindaci in libertà provvisoria" cui rispose, dalle pagine del Corriere della Sera, l'allora presidente del Tribunale di Milano, Piero Pajardi, con un pezzo intitolato "Sindaci che non sindacano". Io risposi nuovamente sempre sul Corriere con il titolo "Sindaci di Società: un mestiere pericoloso". Eravamo tra il '78 e il '79, ed era stato emanato da qualche anno, in recepimento di una direttiva comunitaria, il Dpr 136 relativo al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci per le società per azioni quotate in borsa», riservato alle società di revisione iscritte all'Albo CONSOB.

In realtà questa disposizione legislativa subì molti cambiamenti. Cosa accadde?

«Per semplificare, si è partiti dal controllo del collegio sindacale che, per il Codice Civile del 1942, prevedeva, secondo talune interpretazioni, il solo controllo di legittimità. Mentre, secondo altre, che sono diventate prevalenti col tempo, prevedeva anche il controllo di merito delle operazioni poste in essere dagli amministratori. Poi si è giunti al controllo contabile con la legge 6 del 2003, la riforma del diritto societario, secondo cui il controllo contabile, per le società cosiddette minori, poteva essere affidato sia alle società di revisione che al collegio sindacale».

Poi si è giunti all'ultima, la legge 39 del 2010. Cosa



D'ora in poi i sindaci, se intendono accettare l'incarico della revisione legale, devono raffrontarsi con nuove responsabilità, maggiori controlli, più obblighi formativi e sanzioni più pesanti

rappresenta?

«La nuova legge è estesa a quasi tutte le società, pur con idonee distinzioni tra quelle quotate e di interesse pubblico e le altre. Per queste ultime, salvo casi particolari, il controllo legale dei conti può essere affidato al collegio sindacale. La novella normativa ha consentito di rivisitare complessivamente la disciplina dell'attività di revisione, accorpando in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale».

Quali i punti fondamentali?

«Innanzitutto la legge ha dettato norme generali sull'abilitazione di persone fisiche e società per l'esercizio dell'attività di revisione. Ha meglio puntualizzato lo svolgimento dell'attività di revisione. Ha istituito un controllo pubblico sull'operato dei revisori e ha rafforzato la cooperazione tra gli stati membri della CEE in materia di esercizio di attività di revisione. In conclusione, la novella ha cercato di rendere la normativa il più possibile aderente a quella comunitaria, garantendone una maggiore rigore».

Va detto, però, che il testo ha anche suscitato critiche.

«Si tratta di una riforma che si occupa principalmente dei controlli contabili successivi ai processi decisionali posti in essere dagli amministratori. Dunque incide solo in modesta misura sul governo dell'impresa. Attività quest'ultima lasciata al controllo di legittimità posto in essere dal collegio sindacale. Taluni sostengono che rispetto alla precedente normativa poco o nulla è mutato, mentre altri sostengono che la revisione legale dei conti è passata dall'essere una "funzione" ad assumere la veste di "attività"».

Dunque una sorta di nuova professione?

«Esatto, soprattutto per i sindaci che hanno seguito fino ad oggi i principi di revisione in modo sommario, nel caso accettino di svolgere anche il controllo contabile. Non così per le società di revisione già avvezze a svolgere i controlli contabili nel pieno rispetto dei detti principi di revisione, già in vigore da tempo per le società quotate e per quelle di interesse pubblico. D'ora in poi i sindaci, se intendono accettare l'incarico della revisione legale, devono raffrontarsi con nuove responsabilità, maggiori controlli, più obblighi formativi e sanzioni più pesanti. In compenso, la nuova normativa sembra aver delineato una maggiore obiettività e indipendenza del soggetto incaricato alla revisione legale e, dopo oltre quarant'anni, la responsabilità dei revisori, pur mantenendo la solidarietà con quella degli amministratori, sembra aver finalmente trovato una propria specifica distinzione».

